



Contratto scritto per l'alienazione di un'arma

Art. 11 della legge sulle armi (LArm; RS 514.54)

Il termine di acquisto ai sensi della legge comprende tutti i tipi di trasferimento di possesso (p. es. compravendita, permuta, donazione, successione ereditaria, locazione e comodato) di armi e / o di parti essenziali di armi.

Ogni parte deve conservare il contratto per almeno **dieci anni** (art. 11 LArm).

Alienante:

Cognome: _____ Cognome da celibe/nubile: _____

Nome/i: _____ Data di nascita: _____

Indirizzo: _____

NPA: _____ Luogo di domicilio: _____ Cantone: _____

Firma dell'alienante: _____

Arma o parte essenziale di arma:

Tipo: _____

Fabbricante: _____ Designazione (modello): _____

Calibro: _____ Numero dell'arma: _____

Acquirente:

Cognome: _____ Cognome da celibe/nubile: _____

Nome/i: _____ Data di nascita: _____

Indirizzo: _____

NPA: _____ Luogo di domicilio: _____ Cantone: _____

Numero del passaporto o della carta d'identità valida: _____

Luogo e data dell'alienazione: _____

Firma dell'acquirente: _____

Destinatari:

- una copia per l'**alienante** incluso l'estratto originale del casellario giudiziale svizzero, se è stato richiesto all'acquirente e, in caso di armi da fuoco, una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida dell'**acquirente**;
- una copia per l'**acquirente**.

In caso di armi da fuoco:

- l'alienante deve inviare, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, al **servizio di comunicazione** (v. retro) del Cantone di domicilio dell'acquirente una copia del contratto (solo la prima pagina) unitamente alla copia di un passaporto valido o di una carta d'identità valida dell'acquirente nonché una copia dell'estratto del casellario giudiziale svizzero se è stato richiesto all'acquirente.

Indicazioni importanti

Il presente contratto scritto si basa sulla legge sulle armi (LArm) e sull'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541)

Obbligo di diligenza

L'identità dell'acquirente deve essere verificata sulla base di un documento ufficiale di legittimazione (art. 10a cpv. 1 LArm). Se è alienata un'arma da fuoco, l'alienante deve effettuare una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida dell'acquirente (art. 18 cpv. 3^{bis} OArm). L'acquirente deve soddisfare inoltre i requisiti elencati all'articolo 8 capoverso 2 LArm. Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l'alienazione dell'arma siano adempite, l'alienante deve esigere dall'acquirente un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima dell'alienazione, da conservare insieme al contratto (v. art. 18 cpv. 3 OArm).

Armi soggette a dichiarazione

Soltanto le seguenti armi e le loro parti essenziali possono essere alienate tramite contratto (art. 10 LArm; art. 19 OArm):

- fucili da caccia a colpo singolo o a più canne, nonché repliche di armi ad avancarica a colpo singolo;
- i seguenti fucili a ripetizione portatili (salvo i fucili con sistema di ripetizione a pompa o con leva):
 - fucili a ripetizione d'ordinanza svizzeri;
 - fucili da sport per la munizione di calibro militare usuale in Svizzera e per la munizione di calibro sportivo, quali i fucili standard con sistema di culatta a ripetizione;
 - armi da caccia ammesse per la caccia dalla legislazione federale sulla caccia;
 - fucili da sport ammessi per concorsi nazionali e internazionali di tiro di caccia sportiva;
- armi tipo Flobert a colpo singolo;
- armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere;
- imitazioni di armi, scaccia cani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.

Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio

Per acquistare un'arma o una parte essenziale di arma i cittadini stranieri senza permesso di domicilio necessitano di un permesso d'acquisto di armi ai sensi dell'articolo 8 LArm (art. 10 cpv. 2 LArm in combinato disposto con l'art. 21 OArm).

Acquisto per i cittadini di determinati Stati

L'acquisto e il possesso di armi, parti di armi essenziali o appositamente costruite e accessori di armi sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati: Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Turchia, Sri Lanka, Algeria, Albania (art. 12 OArm).

Obbligo d'informare in occasione della raccolta di dati personali

L'Ufficio centrale Armi gestisce la banca dati sull'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA: art. 32a cpv. 1 lett. a LArm) e la banca dati sull'acquisto di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen (DEWS: art. 32a cpv. 1 lett. b LArm).

I dati della DEWS sono comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata conformemente all'Accordo di associazione a Schengen, mentre i dati della DEWA possono essere comunicati alle autorità dello Stato di domicilio o di origine e ad altre autorità svizzere ed estere per l'adempimento dei loro compiti legali. I diritti d'accesso e di rettifica sono disciplinati dalla legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

Indirizzi dei servizi di comunicazione competenti

I servizi di comunicazione competenti sono gli uffici cantonali delle armi. I relativi indirizzi sono consultabili sul sito Internet di fedpol: www.fedpol.admin.ch.